

Proc. n. \_\_\_\_\_



**Tribunale di Reggio Calabria**  
*Sezione Gip-Gup*

**ORDINANZA**  
**CON CUI SI DEDUCE CONFLITTO DI COMPETENZA**  
**Artt. 28 comma 1° lett. b) e 30 1° comma c.p.p.**

**letto** il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 30 novembre 2012 con cui la stessa Corte dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine alle sotto indicate istanze nel procedimento in oggetto, ivi transitato a seguito di appello alla sentenza del GUP di Reggio Calabria del 29.11.2011 resa nei confronti, tra gli altri, di

**M** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**assistito e difeso di fiducia** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con la quale il predetto veniva condannato in relazione alla seguente ipotesi di reato ad anni tre di reclusione con confisca di quanto in sequestro a suo carico:

**A** \_\_\_\_\_ [*posizione ancora pendente dinanzi al Tribunale Collegiale di primo grado*]  
**e M** \_\_\_\_\_ [*posizione transitata in appello a seguito di giudizio di primo grado emesso a seguito di scelta di rito abbreviato*]

(capo x della rubrica oggetto di valutazione in sede cautelare)

*Capo S.*

*del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con B \_\_\_\_\_ (in relazione al quale si è proceduto separatamente), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, A \_\_\_\_\_ attribuiva fittiziamente agli altri, che consapevolmente ne accettavano l'intestazione, la titolarità e la gestione del "Lido Calajunco" e del ristorante "Le Palme", con sede in Reggio Calabria, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;*

*in particolare, \_\_\_\_\_ continuava:*

*di fatto, quale socio e gestore occulto del predetto esercizio pubblico, ad incamerare gli utili rivenienti dall'attività commerciale e dall'incremento di valore dell'azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;*

*condotte poste in essere al fine di agevolare l'attività della cosca A \_\_\_\_\_ di Sinopoli, quale preminente articolazione territoriale della ramificata organizzazione criminale di tipo mafioso denominata "ndrangheta", oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.*

*In Reggio Calabria, dal mese di giugno 2006 al 21 ottobre 2009.*

In questo contesto infatti **in data 23 dicembre 2010** il Giudice per le indagini preliminari, in sede, emetteva decreto di sequestro preventivo sull'impresa individuale "D \_\_\_\_\_", (P.iva \_\_\_\_\_), compagna del M \_\_\_\_\_, avente come oggetto della sua attività la gestione della struttura balneare denominata " \_\_\_\_\_", sita in Reggio Calabria via Lungomare e del relativo patrimonio aziendale, ritenendola il prodotto del delitto contestato al M \_\_\_\_\_ in quest'inchiesta (art. 12 quinquies L. 356/1992) e come tale suscettibile di confisca all'esito del processo di merito ex art. 321 comma 2° c.p.p., nonché aggredibile ex art. 12 sexies L.356/1992, attesa la sproporzione tra i redditi dichiarati di A \_\_\_\_\_ ed i beni raggiunti da sequestro nell'ambito del procedimento penale in trattazione.

All'esito del processo di primo grado, come detto, il GUP di Reggio Calabria, che condannava in sede di giudizio di primo grado il M \_\_\_\_\_ per l'ipotesi di reato suddetta, disponeva la confisca del predetto bene.

Transitato il fascicolo in appello **in data 4 settembre 2012** all'esito del deposito della sentenza di primo grado (avvenuto il 28 maggio 2012) , gli amministratori giudiziari/custodi ( \_\_\_\_\_ ) dei beni appresi in quel procedimento, tra cui il predetto "Lido Calajunco" avanzavano in data 30 ottobre 2012 relazione-istanza intesa a che la somma occorrente per far fronte gli oneri derivanti dagli investimenti e dalle spese di gestione relativi effettuati nell'esercizio 2012 fosse provvisoriamente posta, nella misura di euro 100.000,00 (centomila) a carico dell'Erario. Sulla predetta istanza la Corte di Appello, abbracciando il recente orientamento giurisprudenziale tracciato da alcuni precedenti di legittimità (sentenze nn. 3637, 26925 e 45612, anche al di là di qualsivoglia considerazione di diritto intertemporale), dichiarava la propria incompetenza a provvedere e la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, quale Giudice che ha disposto il vincolo per il bene in sequestro, con decisione poi reiterata per tutti i beni della procedura sui quali vertessero questioni di amministrazione giudiziaria, finanche così statuendo in materia di richieste di liquidazione dei compensi degli amministratori, sulle valutazioni delle relazioni periodiche ecc.

Tale decisione, sia pure conforme ad un primo orientamento tracciato dall'Ecc.ma Corte, si pone, a parere di quest'A.G., in conflitto con alcuni parametri e indicazioni normative di carattere generale che consentono una rivisitazione di quella statuizione, quanto meno nel caso di specie, e che contrastano l'accostamento analogico delle norme che individuano la competenza a decidere, in materia di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, in capo al Giudice delegato del Tribunale di Misure di Prevenzione con la figura del GIP.

Viceversa vi è un dato testuale che fissa la competenza a provvedere, anche in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, nel procedimento penale ordinario in capo **al Giudice che procede**.

In primo luogo dal punto di vista sistematico depone, anche in tema di problematiche relative all'amministrazione dei beni ed a eventuali incidenti di esecuzione concernenti l'esecuzione in corso del sequestro, in favore della competenza **del Giudice che procede** (e non del Giudice per le indagini preliminari anche nelle successive fasi di giudizio sino alla definitività della pronuncia di merito): la norma di carattere generale (relativa a tutte le misure cautelari *anche non personali* e quindi reali) di cui **all'art. 91 disposizioni attuative c.p.p.**, oltre a quella di cui **all'art. 279 c.p.p.** (la quale ultima sola è dettata nell'ambito del titolo dedicato alle misure cautelari personali).

Quindi anche, ove si voglia ritenere che l'art. 279 c.p.p. (che individua il Giudice competente nel seguente modo *"sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il Giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari"* con relativa clausola di sbarramento all'ultrattività del potere di decidere del Giudice per le indagini preliminari) sia norma di settore rispetto alle misure cautelari personali, soccombente rispetto al richiamo analogico ispirato dall'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 comma 4 bis che rinvia quanto all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, alle disposizioni contenute negli **artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies e 2 duodecies legge n. 575 del 1965**, ciò non può sostenersi rispetto alla disposizione di carattere generale (in relazione a qualsivoglia misura cautelare reale e personale) di cui all'art. 91 disp. att. c.p.p. (che così recita **"Giudice competente in ordine alle misure cautelari"** - *Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottate, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"*).

Concreta applicazione dell'immanenza di tale regola e della sua capacità dirimente di potenziali conflitti nell'ambito del procedimento penale si è avuta nel caso che segue. Sul presupposto peraltro che trattasi di un dato normativo di chiara portata disciplinante in via diretta la competenza nel processo

penale, e non di un'applicazione analogica sulla scorta di un richiamo alle norme di amministrazione previste in materia di misure di prevenzione (rinvio - questo -, per come si vedrà, oggi in parte abrogato nel suo riferimento più specifico e testuale alla figura del Giudice delegato ex art. 2 sexies L. 575 del 1965 e ss.).

Una concreta applicazione di quanto si è detto si è verificata proprio in materia di conflitto negativo improprio di competenza tra Tribunale ordinario che procedeva nel giudizio e Gip in cui l'Ecc.ma Corte con sentenza n. 40571 del 27/10/2010 rv. 249020 ha statuito che **"La competenza a provvedere sugli incidenti di esecuzione relativi a questioni che attengono l'esecuzione del sequestro spetta, dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari, al giudice che procedere al giudizio"** così esplicitando il ragionamento nella parte motiva *"Il conflitto negativo improprio di competenza è ammissibile in rito - il giudice per le indagini preliminari e quello procedente al giudizio ricusano contemporaneamente di provvedere sull'incidente di esecuzione proposto - e deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del collegio.*

*... omissis...*

*Costituisce, dunque, oggetto dell'incidente, relativo al conflitto in esame, esattamente il decreto di sequestro del 27 giugno 2007, limitatamente ai capi confermati dal giudice del riesame, in sede di rinvio, con l'ordinanza del 1 febbraio 2010.*

*Tanto premesso deve, poi, ribadirsi il principio di diritto secondo il quale in relazione alle questioni che attengono alla esecuzione di un sequestro è esperibile il rimedio dell'incidente di esecuzione (v. Cass., Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 17 giugno 2009, n. 30100, New Logon Ltd., massima n. 244817, e i precedenti richiamati dalla sentenza). E la relativa competenza è disciplinata dall'art. 665 c.p.p. che costituisce norma di carattere generale e trova applicazione anche nella fattispecie.*

*Ma il richiamo della succitata disposizione non implica la conclusione della competenza del giudice per le indagini preliminari. All'infuori del caso - nella specie non ricorrente - che la formazione del giudicato abbia cristallizzato irreversibilmente la competenza del giudice autore del provvedimento (oggetto di incidente), la norma deve essere interpretata in correlazione colla evoluzione del processo in fasi e gradi e con la scansione delle relative competenze funzionali. Il "giudice dell'incidente" si identifica, pertanto, nel giudice procedente. La generale competenza di questi stabilita dall'ordinamento processuale, in ordine alla misure cautelari, in virtù del principio ordinamentale della piena identificazione del giudice del merito col giudice della cautela (**art. 91 disp. att. c.p.p.**), **contraddice, infatti, la possibilità della supposta - ultrattiva e concorrente - competenza del giudice per le indagini preliminari, dopo l'esaurimento della fase relativa in ordine agli incidenti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, ormai attratte nella sfera della piena cognizione del giudice procedente, della fase o del grado."***

Non può peraltro non notarsi che l'Amministrazione dei beni in sequestro agisce *"per conto di chi spetta"* (da individuarsi nell'indagato-imputato nel

caso di dissequestro o nello Stato in caso di confisca), con conseguente necessità di impegnare sostanze economiche, che possono incidere anche a livello esecutivo, sull'esistenza stessa di quel bene.

A questo argomento si aggiunga che l'intervenuta modifica del dato testuale, già contenuto nell'art. 12 sexies D.L.8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni comma 4-bis che, a seguito della legge sul c.d. patto di stabilità (L. 24.12.12 n. 228 art. 1 comma 190), così solo oggi recita "**Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca dei beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis, del codice di procedura penale ...**". Orbene la predetta modifica, se da un lato rafforza l'ingresso delle norme in materia di amministrazione dei beni sequestrati previste dal T.U. antimafia ed in materia di misure di prevenzione anche nell'ambito del processo penale puro volto all'accertamento della responsabilità o meno dell'imputato, dall'altro elide quel riferimento testuale all'art. 2 sexies L. 575/65 sul quale si fondava il ragionamento volto ad identificare analogicamente la figura del Giudice delegato (nominato dal Tribunale) con quella del Giudice per le indagini preliminari.

A questo si aggiungano i differenti presupposti, in termini di tempi, questioni da risolvere, competenze specifiche, esistenti tra processo penale e processo in materia di misure di prevenzione quanto all'identificazione nel GIP della figura assimilabile a quella del Giudice delegato del Tribunale di Misure di Prevenzione sopra indicato.

Con il paradosso che le Sezioni dei Giudici per le indagini preliminari e dei Giudici dell'udienza preliminare, notoriamente addetti alla trattazione di giudizi in materia cautelare, dei procedimenti da transitare attraverso l'udienza preliminare, ma anche alla gestione di giudizi abbreviati con decisioni sul merito dell'accertamento della responsabilità penale, si troverebbero a sovrintendere ai fascicoli dell'Amministrazione dei beni in sequestro (che per introdurre una battuta sulla complessa realtà territoriale locale constano spesso della maggior parte delle attività economiche imprenditoriali e di natura commerciale - quasi sempre nella forma dell'impresa sociale non sempre sequestrata in via rappresentativa della maggioranza delle quote - del distretto, trattandosi di Sezione Gip distrettuale con competenza della DDA su tre circondari ad elevatissima densità criminale da parte della locale 'ndrangheta: Reggio Calabria, Palmi e Locri) sino alla definitività del processo a carico di tutti gli imputati interessati dall'imputazione su cui si regge il sequestro (atteso che spesso al giudizio di confisca e di responsabilità penale definitivo a carico dell'intestatario formale del bene non segue negli stessi tempi anche il giudizio di confisca e di responsabilità penale definitivo a carico del titolare di fatto, beneficiario dell'intestazione fittizia del 12 quinquies L. 356 del 1992 aggravata dall'art. 7 L. 203/1991, come nel caso di specie, per

la scelta di riti diversificati in cui al transito in appello della posizione del M\_\_\_\_\_, già condannato in primo grado, non segue anche quello di A\_\_\_\_\_, ritenuto *dominus* di fatto, viceversa ancora pendente in dibattimento).

Che poi il Gip abbia una competenza specialistica, in materia, rispetto ai restanti colleghi del processo di cognizione è dato che non trova adeguato riscontro in termini di specificità della funzione, posto peraltro che spesso (anche a causa del frequente turn - over degli uffici Gip locali) la persona fisica del soggetto che ha emesso il provvedimento di sequestro non coincide con il Gip che ne ha ereditato il ruolo e che negli anni si troverà a gestire l'amministrazione del bene in sequestro.

Senza poi contare che al Gip (per un difetto di coordinamento delle Cancellerie dei vari gradi di giudizio ancora non "formate" su quest'ultima evoluzione interpretativa delle competenze) spesso sfuggono le successive modifiche, anche di merito, della vicenda processuale (parziali assoluzioni, dissequestri ecc.) con evidentissimi ricadute negative sulla direzione della gestione dell'Amministrazione dei beni, che deve essere effettuata dal Giudice che conosce la rotta in cui sta andando il procedimento e che è tenuto a conoscere (in un iter in formazione, com'è nella logica, del processo di cognizione) delle questioni e della materia da giudicare.

A tutto ciò per ultimo si somma il dato, di non facile soluzione, relativo ai profili di diritto intertemporale, totalmente ignorati nel provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria, laddove, pur tenendo in debito conto tutti i possibili casi di contrasto di interpretazione, non è proprio dato comprendersi perché un sequestro del 23 dicembre 2010 (i restanti resi nel procedimento e pure inviati in gestione a quest'A.G. sono anche del 5 ed 8 luglio 2010), reso nell'ambito di un procedimento penale pendente già dal 2006, debba "ritornare" alla gestione del Giudice per le indagini preliminari anche in presenza dell'art. 7 comma terzo del decreto legge n. 4 del 2010, conv. nella legge n. 50 del 2010 (legge che ha in sostanza modificato il comma 4 bis all'interno del 12 sexies L. 356/1992 e che ha previsto l'"Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"), che tanto statuisce:

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

In forza della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7, comma terzo, del decreto legge n. 4 del 2010, conv. nella legge n. 50 del 2010, la previgente regolamentazione in tema di amministrazione dei beni continuerà a trovare applicazione, sia nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, sia nell'ambito dei procedimenti penali per reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, in due diverse ipotesi:

- in via generale, fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, dovranno essere emanati per assicurare la organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia (per

tale periodo, resteranno soggetti al "vecchio" sistema di amministrazione tutti i beni sequestrati o confiscati);

- anche successivamente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, per i soli beni sottoposti a sequestro in procedimenti che siano pendenti alla stessa data.

***La nuova disciplina, dunque, si applicherà con riferimento ai beni sequestrati, in procedimenti penali (per reati di competenza della DDA) o di prevenzione antimafia, dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento.***

Giova precisare che i regolamenti attuativi sono stati approvati nel marzo 2012, in epoca successiva alla stessa sentenza di primo grado del 29 novembre 2011 a carico del M\_\_\_\_\_ con statuizione di confisca del bene in oggetto, mentre per l'A\_\_\_\_\_ pende ancora il giudizio di primo grado.

Se peraltro lo scopo dell'interpretazione analogica sposata dalla locale Corte di Appello sia stato quello di evitare lo stato di confusione via via connesso al mutamento dell'A.G. che procede, da sempre risolto con il passaggio del fascicolo processuale per ogni questione attinente a materie di questo tipo, lo stesso risulta ampiamente frustrato dalle conseguenze della scelta delibata, posto che dopo l'invio del primo provvedimento di questo genere da parte della Corte a quest'ufficio, la Cancelleria della sezione Gip/Gup del Tribunale è stata letteralmente assalita da istanze di ogni e più disparato genere provenienti dagli Amministratori giudiziari, dalle parti, dagli imputati e dai loro difensori in relazione anche a procedimenti penali diversi da quell'odierno aventi ad oggetto richieste di liquidazioni, di dissequestro, di gestione dei beni, in controtendenza con quanto sinora avvenuto peraltro dinanzi ai tribunali del distretto (Reggio Calabria, Palmi e Locri) i cui Collegi giudicanti stanno continuando a gestire l'amministrazione dei beni di questo (per il troncone ancora in dibattimento di primo grado e non transitato in Corte di Appello) e dei rimanenti processi transitati da questo ufficio.

A questa ultima notazione si aggiunge che la locale Corte di Appello, in forza del principio di diritto sopra indicato, ha inviato con provvedimento analogo, a quello che qui si contestata, presso questo ufficio anche le istanze di liquidazione dei custodi-amministratori giudiziari in chiara elusione peraltro del disposto testuale di cui all'art. 168 T.U. 115/2002 che attribuisce pure la competenza a decidere ed a liquidare **"al magistrato che procede"**.

Ulteriore confusione sorge, poi, in relazione al P. M. procedente a cui chiedere il parere, nel caso di amministrazione attiva dei beni che rimanga in capo a Gip con pendenza di procedimento davanti ad altra A.G., nella specie quella di secondo grado.

Non sfugge, peraltro, l'esistenza di contrasti interpretativi tra P.M. e Gip su chi debba conoscere e decidere eventuali tematiche relative alla gestione dei beni in sequestro, in forza del combinato disposto degli artt. 104 e 92 disp. att. C. p. p., risolti per il passato a sfavore del GIP [Cass. Sez. 5<sup>a</sup> sentenza n. 5655

del 14 febbraio 2005 – data del deposito –], ma con pronunce anche di segno contrario quanto alla nomina del custode-amministratore [Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 6459** del 16/12/2010 Cc. (dep. 21/02/2011) Rv. 249402]; la quale ultima ha evidenziato che, in tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero. In motivazione, peraltro, l'Ecc.ma Suprema Corte chiarisce come, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 92 disp. att. c. p. p., **non può non trovare applicazione la previsione che conferisce al Pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura. L'esecuzione del sequestro**, al di là del dato testuale, che allude ad attività di mera attuazione, **implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e a rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, tra l'altro espressamente prevista dall'art. 259 c. p. p.. Alla nomina consegue, come indicato dall'art. 259 c. p. p., comma 2, il conferimento di compiti di gestione, che di solito sono di mera conservazione, ma possono essere, come nel caso in esame, di amministrazione** (cfr. Cass. Sez. 5 n. 30596/09)].

Sempre in proposito, si sottolinea che recente pronuncia del Tribunale per il Riesame in sede (ordinanza n. 91-R/12 R. T. L. del g. 11/5/2012, dep. il 17/5/2012) ha evidenziato come residui in capo al G. I. P. emittente il decreto di sequestro preventivo determinare autonomamente le modalità esecutive del vincolo reale anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia finalizzato alla confisca obbligatoria sia pure per equivalente e che, in assenza, delle sue determinazioni – specificazioni provvederà all'uopo il Pubblico Ministero, **organo istituzionalmente deputato a dar corso all'esecuzione dei provvedimenti (art. 104 comma 2 disp. Att. C. p. p. e 655 C. p. p.)**. Nel caso di specie, dunque, le doglianze attinenti all'esecuzione del sequestro (nella specie il diniego al rilascio della facoltà d'uso dei beni sequestrati) sono state ritenute non proponibili innanzi al Riesame ex art. 324 C. p. p., evidenziandosi come **il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro spetta al pubblico ministero per il chiaro disposto dell'art. 655 c. p. p., comma 1, e dell'art. 92 disp. Att. C. p. p., sicché, nell'ipotesi de qua, la sequela procedimentale conforme al modello tipico richiederebbe in prima battuta un'istanza da indirizzare all'organo di accusa cui farebbe seguito, in caso di rigetto, il rimedio impugnatorio da far valere nelle forme dell'incidente di esecuzione (cfr. in parte motiva Cassazione, Sezione 3, sentenza n.22250 del 24/4/2008) da individuarsi, per quello che si è sopra detto, nel Giudice che procede.**

Sulla scorta delle censure trattate questo decidente (quale Gip assegnatario della procedura e subentrato nella gestione del ruolo GIP del magistrato che ha adottato il provvedimento di sequestro del 23 dicembre 2010) **ritiene e dichiara la propria incompetenza a decidere sull'istanza del 30 ottobre 2012** volta da parte degli amministratori giudiziari del Lido Calajunco ad ottenere che la somma occorrente per far fronte gli oneri derivanti dagli investimenti e dalle spese di gestione effettuati nell'esercizio 2012 sia



provvisoriamente posta, nella misura di euro 100.000 (centomila), a carico dell'Erario, trasmessa a quest'Ufficio dalla Corte di Appello con declaratoria, a sua volta, di incompetenza.

Nella consapevolezza, tuttavia, che la deduzione del conflitto di competenza non può avere effetto sospensivo sui procedimenti in corso (art. 30 comma 3 c.p.p.) e sulle questioni sottostanti le esigenze del sequestro in atto, a pena di irreparabili danni (anche economici) per le Amministrazioni giudiziarie pendenti (ad esempio procedure esecutive eventualmente azionate a carico dei soggetti terzi e creditori delle Amministrazioni giudiziarie) si dispone di provvedere, con separato provvedimento, ferma restando la statuizione qui dedotta in ordine alla incompetenza di quest'A.G., solo sulle questioni che questo decidente reputi di particolare urgenza al solo scopo di evitar maggior danni alle procedure in corso.

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria e dispone la trasmissione degli atti (istanza dei custodi del 30.10.2012 e provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30.11.2012, provvedimento di sequestro del 23.12.2010 del Gip di Reggio Calabria, sentenza del Gup di Reggio Calabria - per estratto intestazione e parte dispositiva - con statuizione di confisca a carico di M\_\_\_\_\_ ) presso l'Ecc.ma Corte di Cassazione per la decisione sul conflitto "negativo" di competenza in questa sede dedotto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Reggio Calabria 7 febbraio 2013

Il Giudice per le indagini preliminari  
(Cinzia Barillà)